

D.d.s. 20 aprile 2016 - n. 3470
Reg. CE 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento delle misure 221 e 223 del programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 e relativi controlli, modifiche ed integrazione ai decreti 1472/2008 e 187/2009 e loro successive modifiche ed integrazioni - Anno 2016 e successivi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 «SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE»

Richiamati:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007 - 13, approvato nella sua ultima versione con decisione della commissione europea C(2011) 3621/2011;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio - in particolare il Capo 3 «Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente» (c.d. Greening);
- il regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la d.g.r. n. 6270 del 21 dicembre 2007, come successivamente integrata e modificata, concernente approvazione delle disposizioni attuative quadro delle misure 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 (reg. CE n. 1698/2005);
- il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008 della direzione generale agricoltura, avente ad oggetto: «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Approvazione bandi relativi a procedure e modalità di presentazione delle domande per le Misure 111 <Formazione, informazione e diffusione della conoscenza>, 112 <Insediamento di giovani agricoltori>, 121 <Ammodernamento delle aziende agricole>, 221 <Imboschimento di terreni agricoli> e <Progetti concordati>», da ultimo integrato e modificato, per quanto concerne la misura 221, con il decreto n. 3978 del 18 maggio 2015;
- il decreto n. 187 del 16 gennaio 2009 della direzione generale agricoltura, di attuazione della suddetta d.g.r. 6270/2007, avente ad oggetto: «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Approvazione documento tecnico - procedurale misura 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale» - Sottomisura B «Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale» e bandi misura 122 «Migliore valorizzazione economica delle foreste», 125 «Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura» - Sottomisura A «Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio», 223 «Imboschimento di superfici non agricole», 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale» - Sottomisura C «Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi», da ultimo integrato e modificato, per quanto concerne la misura

223, con il decreto n. 3979 del 18 maggio 2015;

Richiamati altresì:

- il regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- la decisione di esecuzione della commissione europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia;
- la deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;

Vista la d.g.r. n. 4774 del 28 gennaio 2016 che approva la riorganizzazione degli uffici territoriali regionali ai sensi della l.r. 19/2015, art. 9, comma 4 e della l.r. 32/2015, art. 3, comma 6, come specificato nell'allegato A del medesimo provvedimento;

Visto altresì il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» che abroga il precedente decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015;

Vista la d.g.r. n. 4895 del 30 marzo 2016 «Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del reg. UE n. 1306/2013 - modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015» che disciplina a livello regionale le norme di condizionalità in conformità al d.m. n. 3536 dell'8 febbraio 2016;

Considerato che risulta opportuno modificare e integrare quanto riportato dalle disposizioni attuative delle misure 221 e 223 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 (reg. CE 1698/2005), come da ultimo integrate e modificate, rispettivamente, con i decreti 3978/2015 e 3979/2015, al fine di:

- riportare in maniera esplicita i termini di presentazione delle domande di pagamento dei premi annuali, nonché le tipologie di domanda previste dai Regolamenti UE n. 640/2014 e n. 809/2014;
- riportare i codici di coltura utilizzabili per la compilazione delle domande di pagamento dei premi annuali al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);
- aggiornare le procedure con riferimento alla Riorganizzazione degli uffici territoriali regionali, intervenuta a seguito del transito delle competenze in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, dalle province alla Regione Lombardia e che attiene alle modalità di presentazione delle domande di pagamento dei premi annuali e ai relativi controlli;
- aggiornare i riferimenti normativi relativi alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari;

Ritenuto pertanto di modificare e integrare le suddette disposizioni attuative, limitatamente alle modalità di presentazione delle domande di pagamento dei premi annuali e ai relativi controlli, attraverso l'approvazione di un unico sintetico allegato, denominato «Modalità di presentazione delle domande di pagamento delle misure 221 e 223 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 (reg. CE 1698/2005) e relativi controlli», al fine di superare le criticità sopra elencate;

Ritenuto inoltre di stabilire che, eventuali future modifiche concernenti le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento, nonché i codici coltura ammissibili, per le domande medesime, saranno resi noti tramite «comunicato regionale» da pubblicarsi sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia - Agricoltura;

Sentiti l'organismo pagatore regionale e l'autorità di gestione del PSR 2014 - 2020 di Regione Lombardia in merito alle modifiche ed integrazioni da apportare ai decreti n. 1472/2008 e s.m.i. e 187/2009 e s.m.i., per le motivazioni sopra evidenziate;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 26 aprile 2016

1. di approvare l'allegato 1 <Modalità di presentazione delle domande di pagamento delle misure 221 e 223 del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 (reg. CE 1698/2005) e relativi controlli - anno 2016 e successivi>, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica:

- a) il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008 e s.m.i., come da ultimo modificato dal decreto 3978 del 18 maggio 2015, relativo alla misura 221 <Imboschimento di terreni agricoli>
- b) il decreto n. 187 del 19 febbraio 2009 e s.m.i., come da ultimo modificato dal decreto 3979 del 18 maggio 2015, relativo alla misura 223 < Imboschimento di superfici non agricole > ;

2. di stabilire che eventuali future modifiche concernenti le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento, nonché i codici coltura ammissibili, per le domande medesime, saranno rese note tramite «comunicato regionale» da pubblicarsi sul BURL e sul sito di Regione Lombardia - Agricoltura;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria che si prevede di utilizzare per il pagamento dei premi annuali delle misure 221 e 223 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per l'anno 2016 ammonta a € 2.000.000,00 la cui spesa graverà sulla dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, bilancio dell'organismo pagatore regionale;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia - Agricoltura, nonché la pubblicazione sul sito internet.

Il dirigente
Roberto Carovigno

_____ • _____

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DELLE MISURE 221 E 223 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (REG. CE 1698/2005) E RELATIVI CONTROLLI

1) PREMESSA

- 1.1) *La misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli"*
 1.2) *La misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole"*

2) OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

- 2.1) *Mancata erogazione del mancato reddito (mis. 221) per adesione all'EFA*

3) REQUISITI PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO**4) ELEGGIBILITÀ DELLE SUPERFICI**

- 4.1) *Codici coltura utilizzabili nelle domande di conferma*

5) STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

- 5.1) *Presentazione delle domande*

- 5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento
 5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda
 5.1.3 A chi presentare la domanda
 5.1.4 Come presentare la domanda
 5.1.5 Documentazione da allegare alla domanda

- 5.2) *Modifiche alla domanda già presentata (senza penalità o con penalità per presentazione tardiva)*

- 5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014
 5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014
 5.2.3 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014)
 5.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Cambio beneficiario
 5.2.5 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014- Errori palesi
 5.2.6 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014- - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

6) MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**7) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

- 7.1) *Controlli amministrativi*
 7.2) *Controlli "in loco"*
 7.3) *Controlli sul rispetto della condizionalità*

8) ESITI DEI CONTROLLI

- 8.1) *Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014*
 8.2) *Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni*
 8.2.1 *Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità*
 8.2.2 *Mancato rispetto degli impegni*
 8.3) *Ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.*

1) PREMESSA

In applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato in base al Regolamento CE 1698/2005, la Regione Lombardia ha finanziato la realizzazione di boschi permanenti e di impianti di arboricoltura da legno, attraverso:

- 1.1) *La misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli"*

Attuata con decreto n. 1472 del 19/02/2008 e s.m.i., prevedeva la possibilità di realizzare quattro distinte tipologie d'intervento:

- A. **Boschi permanenti**, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata dell'impegno di anni 15 ma con vincolo forestale permanente (di seguito "boschi permanenti");
 B. **Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo**, per la produzione di legname di pregio (di seguito "arboricoltura da legno a ciclo medio lungo");
 C. **Arboricoltura da legno con ceduzione a turno breve**, per la produzione di biomassa a fini energetici o di legname da lavoro (di seguito "cedui a turno breve per biomassa");
 D. **Arboricoltura da legno a rapido accrescimento ("pioppeti")**

La durata del **periodo di impegno**¹ è di 15 anni per le tipologie A e B e di 8 anni per le tipologie C e D. La tipologia A implica l'applica-

¹ Ossia del numero di anni durante il quale chi ha ricevuto i contributi è obbligato a conservare e curare le piantagioni, pena la restituzione di tutti i soldi ricevuti.

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 26 aprile 2016

zione del vincolo forestale e paesaggistico². Per le tipologie A e B sono concessi i **premi annuali**³ di **manutenzione**, per i primi cinque anni del periodo d'impegno e di **mancato reddito**, per tutti e quindici gli anni del periodo d'impegno.

I premi per il mancato reddito sono variabili in base alla natura del beneficiario (agricoltore o privato) e in base all'ubicazione dei terreni (pianura o collina) per la tipologia B, ma sono stabiliti in maniera univoca per ogni domanda al momento dell'accertamento di fine lavori, il così detto "collaudo". Si tratta comunque di importi variabili fra 150,00 e 700,00 €/ettaro/anno.

Gli enti di diritto pubblico non hanno diritto ai premi annuali.

1.2) La misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole"

Attuata con decreto n. 187 del 19/01/2009 e s.m.i., prevedeva la possibilità di realizzare **soltanto imboschimenti di tipologia A**, come quelli descritti per la misura 221, ma su superfici non agricole e, per tale motivo è erogabile, per questi impianti, solo il **premio annuale di manutenzione**, pari a 500 €/ha.

Gli enti di diritto pubblico non hanno diritto al premio annuale di manutenzione.

2) OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Per avere diritto a percepire i premi annuali, il beneficiario degli aiuti della misura 221⁴ o 223⁵ deve presentare, ogni anno, una "domanda di pagamento" nella quale:

- attestati di aver adempiuto e di adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti nella fase di istruttoria o a seguito di controlli precedenti;
- dichiarare l'estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, suddivise per le varie tipologie di intervento.

2.1) Mancata erogazione del mancato reddito (mis. 221) per adesione all'EFA

Il beneficiario può utilizzare parte o tutta la superficie degli impianti soggetti a impegno con la misura 221 come "Aree di interesse ecologico" (EFA). Le particelle utilizzate come EFA non possono percepire i premi di mancato reddito per l'anno corrente. Anche qualora il beneficiario non avesse diritto a percepire alcun premio per l'anno corrente, egli è comunque tenuto a presentare ugualmente la domanda di pagamento al fine di dichiarare il mantenimento degli impegni di conservazione e di manutenzione degli impianti.

3) REQUISITI PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO

Per poter presentare la domanda di pagamento, il richiedente deve aver costituito e aggiornato il "fascicolo aziendale".

Nella domanda di pagamento, il richiedente dichiara di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto.

4) ELEGGIBILITÀ DELLE SUPERFICI

Il richiedente presenta una domanda di pagamento con i mappali e le relative superfici che al momento dell'accertamento finale, avvenuto alla conclusione dell'impianto, sono stati verificati e quindi pagati, specificando altresì la tipologia dell'impianto.

Tali superfici sono controllate in ambito SIGC⁶ e per ogni particella dichiarata si verifica la presenza di eventuali superi dichiarativi, l'estensione e la "eleggibilità"⁷ GIS.

4.1) Codici coltura utilizzabili nelle domande di conferma

Nella presentazione delle domande di pagamento è possibile utilizzare solo i seguenti codici coltura:

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	CODICE SIARL	Reg. CE 1698/2005 misura 221: tipologia A	Reg. CE 1698/2005 misura 221: tipologia B	Reg. CE 1698/2005 misura 223: tipologia A
BOSCO	110	8 (no EFA)	F81	Si	No	Si
BOSCO	110	708 (si EFA)	F87	Si	No	No
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	514	1 (no EFA)	490	No	Si	No
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	514	701 (si EFA)	G81	No	Si	No

Eventuali modifiche ed integrazioni ai codici coltura utilizzabili saranno resi noti mediante comunicato regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia.

5) STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

2 I boschi veri e propri sono sottoposti al vincolo paesaggistico e non possono essere distrutti senza autorizzazione. In caso di rilascio dell'autorizzazione, è comunque necessario effettuare interventi compensativi che consistono in creazione di nuovi boschi o cure culturali ad altri boschi.

3 I soggetti pubblici avevano diritto a ricevere solo il contributo per le spese di impianto, senza premi.

4 La misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 è in applicazione dell'art. 43 del reg. CE 1698/2005.

5 La misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole" del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 è in applicazione dell'art. 45 del reg. CE 1698/2005.

6 Sistema Integrato di Gestione e Controllo, come previsto dal Reg. CE 796/2004.

7 Per eleggibilità si intende la compatibilità della particella con il premio richiesto. Tale valutazione riguarda non solo la esatta estensione della superficie (che viene misurata al netto delle tare), ma anche la presenza di un uso del suolo, al momento della foto, compatibile con il premio richiesto.

5.1) Presentazione delle domande

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento

La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:

- per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.
- per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno.

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il **15 maggio di ogni anno**, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il **16 maggio 2016**.

5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.

Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 giugno 2016**.

5.1.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento è presentata all'Organismo Pagatore Regionale, che si avvale per l'istruttoria delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali della Regione Lombardia, di seguito denominati UTR.

5.1.4 Come presentare la domanda

La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, come indicato nei seguenti punti:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)
- compilare il modello di domanda di pagamento per la misura 221 o 223;
- inviare la domanda per via telematica all'UTR di competenza;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda, che coincide con l'**avvio del procedimento**;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande, far pervenire all'UTR competente la copia cartacea della domanda firmata.

Qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di pagamento è **nulla** se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza dell'impianto.

5.1.5 Documentazione da allegare alla domanda

Carta d'identità del beneficiario e, per le domande per il premio di manutenzione, anche quella del tecnico professionista.

5.2) Modifiche alla domanda già presentata (senza penalità o con penalità per presentazione tardiva)

La variazione a una domanda di pagamento già chiusa a SIARL si effettua attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Anche la domanda di modifica deve essere presentata sia per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata a SIARL, sia in forma cartacea. Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e 640/2014 le possibili domande di modifica sono quelle di seguito descritte.

5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere.

La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il 31 maggio di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento.

L'invio della copia cartacea firmata della domanda di modifica deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.

5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio di ogni anno, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 giugno 2016**.

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 26 aprile 2016

L'invio della copia cartacea firmata della domanda deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.

5.2.3 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014)

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, la domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di **ritiro totale (rinuncia)** può essere presentata, a SIARL, in qualsiasi momento, mentre la domanda di **ritiro parziale** deve essere presentata, sempre a SIARL, entro e non oltre il **31 luglio di ogni anno**.

La domanda di ritiro non è comunque ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procede al recupero dei contributi già erogati al beneficiario.

L'invio della copia cartacea firmata della domanda deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica.

5.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Cambio beneficiario

Successivamente alla presentazione delle domande di pagamento, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario), mediante apposita domanda da inserire a SIARL.

I beneficiari che intendono procedere ad un cambio (cedente e cessionario) devono rivolgersi agli UTR per presentare la richiesta e fornire la documentazione inerente e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario.

In caso di accoglimento della richiesta di cessione parziale, viene aperta a SIARL una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante.

In caso di accoglimento della richiesta di cessione totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il solo beneficiario subentrante.

L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata.

La suddetta documentazione, necessaria ai fini istruttori, è quella di seguito riportata:

a) Nel caso di successione effettiva:

- copia del certificato di morte del de cuius;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
- atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- certificato di attribuzione della P.IVA al nuovo intestatario.

b) Nel caso di successione anticipata:

- copia atto di successione;
- certificato di attribuzione della P.IVA del nuovo richiedente;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.

c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:

- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
- copia del certificato di attribuzione della P.IVA del nuovo richiedente;
- eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.

5.2.5 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014- Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di pagamento. Possono essere rilevati da OPR o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Organismo Pagatore Regionale inviando la documentazione a giustificazione della richiesta di riconoscimento di errore palese.

L'OPR valutata l'ammissibilità della richiesta da parte del beneficiario e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di errore palese.

In tal caso, il beneficiario deve presentare a SIARL una domanda autorizzata e inviare la copia cartacea firmata entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata stessa.

Le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo Pagatore Regionale.

Sono errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano

evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato).

- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - a. nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc.
La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande pluriennali);
 - b. errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'operazione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda di aiuto, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
 - c. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni), gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Per la correzione degli errori palesi il limite temporale coincide con il momento del controllo amministrativo e comunque non può superare il primo pagamento a favore dell'impresa agricola

5.2.6 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014- - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita richiesta all'Organismo Pagatore Regionale, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Eventuali situazioni sopra non elencate potranno essere eventualmente riconosciute come causa di forza maggiore o circostanze eccezionali dall'OPR d'intesa con la Direzione Generale Agricoltura.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione probante le cause di forza maggiore invocate, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'Organismo Pagatore Regionale comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta. Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande.

6) MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Il beneficiario degli aiuti di misura 221 e 223 che non presenta la domanda di pagamento non può percepire i premi per l'anno corrente. L'UTR effettua un sopralluogo sull'impianto finanziato nel corso dell'anno al fine di verificare l'effettiva esistenza dello stesso e l'idoneo mantenimento.

7) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

7.1) Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sono effettuati dai funzionari degli UTR su tutte le "domande di pagamento" e comprendono controlli incrociati con i dati del SIARL, in particolare per quanto riguarda le particelle per cui si richiede il premio, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e i requisiti dei richiedenti previsti dai bandi.

7.2) Controlli "in loco"

Il controllo interessa le domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione e di mancato reddito per tutta la durata dell'impegno. Le domande da controllare sono rappresentate da:

- un campione, scelto da OPR sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività⁸, pari almeno al 5% delle domande di pagamento;
- tutte le domande per le quali il beneficiario **non** ha presentato la "domanda di pagamento" entro il termine massimo previsto per la presentazione delle domande di pagamento. In questo caso gli UTR provvedono annualmente a comunicare all'OPR l'elenco di tali domande e gli esiti dei relativi controlli effettuati.

Il controllo verifica fra l'altro il rispetto degli impegni a carico del beneficiario previsti dal bando.

⁸ cfr. Parte II del "Manuale OPR"

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 26 aprile 2016

7.3) Controlli sul rispetto della condizionalità

Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo manuale.

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013 (art. 93). I criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali sono stati approvati:

- a livello statale, dal DM n. 3536 del 8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- a livello regionale, dalla d.g.r. n. X/4985 del 30/03/2016 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 - modifiche ed integrazioni alla DGR n. X/3351/2015".

Ogni elemento e vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande di pagamento. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata delle inadempienze e sono oggetto del Manuale OPR relativo alla condizionalità redatto in coerenza con quanto previsto dall'allegato 3 del DM 3536/2016 e dalla relativa circolare AGEA coordinamento.

8) ESITI DEI CONTROLLI

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM n. 3536 del 8/02/2016.

Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) difformità di superficie** tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;
- b) mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura** le cui conseguenze sono disciplinate dal **DM n. 3536/2016 dell'8 febbraio 2016** nonché da successivi provvedimenti regionali;
- c) ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.**

Di seguito si descrivono sinteticamente le conseguenze relative alle tipologie di irregolarità sopra citate.

8.1) Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovra dichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

Se, per un gruppo di colture (tipologia d'intervento) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.

Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

8.2) Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni

Per quanto riguarda le riduzioni relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni di misura, si applica quanto disposto dal DM 3536/2016 dell'8 febbraio 2016, Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale":

Sezione 1 "Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure";

Sezione 2 "Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni", Sottosezione 1 "Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui regolamento n. 1305/2013".

8.2.1 Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità comporta la decadenza totale della domanda

8.2.2 Mancato rispetto degli impegni

Le misure 221 e 223 presentano impegni che si definiscono principali e secondari.

Il mancato rispetto degli impegni principali⁹ comporta la decadenza totale della domanda o in caso di più tipologie d'intervento richieste la decadenza dell'intera tipologia d'intervento oggetto dell'inadempienza.

Il mancato rispetto degli impegni secondari previsti per ciascuna tipologia d'intervento comporta una riduzione in percentuale del relativo aiuto determinata in base al calcolo dell'entità, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 del DM n. 3536/2016, che sarà applicato a livello regionale con successivi provvedimenti.

8.3) Ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

La decadenza della domanda si applica anche qualora il beneficiario ostacoli o impedisca lo svolgimento regolare del controllo.

⁹ Per quanto riguarda l'impegno "Conservare la superficie impiantata senza effettuare tagli (salvo le ceduzioni, gli sfolli, i diradamenti permessi) nè cambi di destinazione d'uso del terreno impiantati" si applica quanto previsto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e descritte al sopraelencato punto a).